



Regolamento
recante criteri generali per l'organizzazione
dell'orario di lavoro, l'impegno di servizio e la
fruizione delle ferie del
Personale Dirigente Area Sanità
(CCNL area sanità 23/01/2024)

(Reg. n. 109/2025)

Approvato con decreto n. 6/D.G./1449 del 6 novembre 2025

Abroga e revoca il regolamento n. 88/2023 (deliberazione n. 5/C.d.A./54 del 22 giugno 2023)

Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011



SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI	3
ART. 1 - FONTI E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI	3
ART.3 - DEFINIZIONI	4
ART.4 - ORARIO DI SERVIZIO	5
ART. 5 - MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELL'ORARIO.....	5
ART. 6 - RIPOSO SETTIMANALE	6
ART 7 - PAUSA GIORNALIERA	6
CAPO II - DIRIGENZA AREA SANITÀ E DIRIGENZA UNIVERSITARIA CONVENZIONATA	6
ART. 8 - ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI AREA SANITÀ	6
ART. 9 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2018, n. 145 – PERSONALE MEDICO IN SPECIALIZZAZIONE –	11
ART. 10 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO.....	11
ART. 11 - ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA.....	12
ART. 12 - ORARIO DI LAVORO ECCEDENTE	12
ART. 13 - SERVIZIO DI GUARDIA.....	14
ART. 14 - SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ	15
ART. 15 - LAVORO NOTTURNO	17
ART. 16 - LAVORO STRAORDINARIO	17
ART. 17 - FERIE	18
ART. 18 - FERIE E RIPOSI SOLIDALI	19
ART. 19 - RIPOSO BIOLOGICO	19
ART. 20 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA.....	20
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI.....	20
ART.21 - PRIMA APPLICAZIONE ANNO 2024 IN DEROGA.....	20
ART.22 – NORMA FINALE	20
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE	21



CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 - FONTI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'orario di lavoro del personale Dirigente Medico, Sanitario e delle Professioni Sanitarie in servizio presso la Fondazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno, a tempo ridotto, a rapporto esclusivo, a rapporto non esclusivo e convenzionato ed è emanato nel rispetto del vigente C.C.N.L. 23/01/2024 Area Sanità, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e del Dlgs n. 66/2003.
2. È in capo al Direttore SC/Responsabile SSD garantire la corretta applicazione del presente Regolamento, con particolare riferimento alle norme poste a tutela della salute psico-fisica dei dirigenti. Il mancato rispetto, non adeguatamente motivato, può configurare responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni aziendali, fatta salva l'eventuale contestazione di responsabilità di natura civile o penale.
3. È comunque responsabilità di tutti i dirigenti collaborare alla programmazione dell'attività lavorativa garantendo le esigenze di servizio.

ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di:

- introdurre modalità di organizzazione che contemperino l'esigenza di adottare tempi di lavoro necessari per la realizzazione del servizio e l'ottimale funzionamento delle strutture, prestando particolare attenzione alle esigenze dell'utenza;
- assicurare il benessere psico-fisico del dirigente e la conciliazione tempi vita-lavoro, nell'ottica non solo del riconoscimento del diritto del singolo, ma come bene per l'organizzazione e la collettività;
- offrire leve gestionali e organizzative ai responsabili delle strutture aziendali nell'attività di controllo e di gestione del personale loro assegnato nel rispetto degli obblighi contrattuali.



ART.3 - DEFINIZIONI

Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento si intende per:

- “orario di servizio” il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture della Fondazione e l'erogazione dei servizi all'utenza, ambulatoriali e di degenza;
- “orario di lavoro” il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun Dirigente assicura la propria prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio in funzione dell'orario di apertura al pubblico; l'orario di lavoro contrattualmente definito è di 38 ore settimanali (art. 27 c.2 CCNL 23/01/2024 Area Sanità);
- “orario di lavoro ulteriore o eccedente” eventuale impegno orario eccedente le 38 ore settimanali (art. 15 c.3 D.Lgs. N. 502/92) configurabile nelle due seguenti fattispecie:
 - a) eventuale impegno orario ulteriore non programmato fino al raggiungimento del limite definito (art. 27 c.3 CCNL 23/01/2024 Area Sanità), considerato utile al raggiungimento degli obiettivi e programmi di lavoro concordati;
 - b) eventuale impegno orario ulteriore rispetto a quello definito dalla lettera a), non programmabile, recuperabile, anche a giornate intere, compatibilmente con le esigenze organizzative, se risultante dai sistemi di rilevazione dell'azienda ed espressamente approvato dal dirigente responsabile;
- “orario aggiuntivo” eventuale impegno orario aggiuntivo finalizzato al raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti, di cui all' art. 89 c.2 CCNL 23/01/2024 Area Sanità, fermo restando l'assolvimento degli obiettivi prestazionali contrattualmente dovuti (art. 27 c.8 CCNL Area Sanità);
- “lavoro straordinario” eventuale impegno orario consentito per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali o in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità (di seguito PD) (art. 31 c.1 CCNL 23/01/2024 Area Sanità).



ART.4 - ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di servizio, fatti salvi i servizi sanitari da erogarsi con carattere di continuità nell'arco delle ventiquattro ore (ivi compresi i servizi garantiti in regime di pronta disponibilità), è articolato su cinque giorni settimanali.
2. L'orario di servizio giornaliero delle strutture che erogano prestazioni diagnostico-assistenziali, fatti salvi i servizi da erogarsi con carattere di continuità nell'arco delle ventiquattro ore che hanno un orario di servizio 00 – 24, di norma è compreso nella fascia dalle ore 08.00 alle ore 20.00. In caso di accertate esigenze il Direttore SC/Responsabile SSD, previa autorizzazione della Direzione Medica di Presidio, può procedere alla modifica dell'orario di servizio.

ART. 5 - MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELL'ORARIO

1. L'orario di lavoro è accertato, per tutti i dirigenti di cui al presente regolamento, mediante marcatura personale del badge tramite il timbratore di afferenza della struttura ovvero apposito software/applicazione. Il badge deve essere conservato con cura e in caso di smarrimento o di deterioramento dello stesso il dipendente è tenuto a denunciare il fatto all'Amministrazione e a richiederne immediatamente la sostituzione presso il competente Ufficio Badge. Tutti i dirigenti, compreso il personale convenzionato, hanno l'obbligo di registrare correttamente la propria presenza e ogni altra interruzione dell'attività lavorativa istituzionale della Fondazione.
2. In caso di omessa rilevazione per errore o dimenticanza o altri casi di natura eccezionale, si applica tutto quanto previsto dalla vigente ["Istruzione operativa timbrature del personale dipendente"](#). Il dipendente è obbligato, ai fini della contabilizzazione dell'orario effettuato, ad autodichiarare l'orario espletato, che deve essere conforme ai piani di lavoro, mediante inserimento manuale delle mancate timbrature nella sezione "Richieste on-line" – "Timbrature" del portale Sigma dipendente, entro il primo giorno successivo a quello della mancata timbratura e, comunque, non oltre il primo giorno del mese successivo alla mancata timbratura stessa. Decorso tale termine la richiesta dovrà essere presentata, mediante compilazione di apposito modulo "Mancate timbrature", al proprio Direttore/Responsabile il quale dovrà inoltrare la relativa autorizzazione all'ufficio Rilevazione Presenze e Assenze della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.



ART. 6 - RIPOSO SETTIMANALE

1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente e il Direttore SC/Responsabile SSD, avuto riguardo alle esigenze di servizio. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.

ART 7 - PAUSA GIORNALIERA

1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive il dirigente deve beneficiare di un intervallo per pausa di almeno 30 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. Quanto sopra non trova applicazione per i turni di guardia diurna di 12 ore consecutive.

CAPO II - DIRIGENZA AREA SANITÀ E DIRIGENZA UNIVERSITARIA CONVENZIONATA

ART. 8 - ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI AREA SANITÀ

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Fondazione i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno orario per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti e all'espletamento



dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Con le procedure di negoziazione di budget e con quelle previste dal vigente CCNL. in materia di assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna Struttura, il Direttore/Dirigente di SC/SSD definisce altresì i volumi prestazionali richiesti all'équipe e i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente dovuto e in coerenza con le risorse umane e strumentali in essere salvaguardando la sicurezza e la qualità delle cure. L'assegnazione degli obiettivi deve essere documentata e disponibile agli atti dell'assetto organizzativo.

2. L'orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico nonché al mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento.

3. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore. Tale durata media deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei mesi.

4. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Il Direttore SC/Responsabile SSD predispone il piano di lavoro mensile che schematizza le attività calendarizzate per il raggiungimento degli obiettivi e/o programmi da realizzare nel rispetto dell'orario di lavoro settimanale di 38 ore. Il suddetto piano, comprensivo di turni di guardia e pronta disponibilità, ferie e riposi deve essere formalizzato entro il giorno 20 del mese precedente ai dirigenti della struttura e conservato/comunicato dal Direttore/Responsabile della struttura per eventuali riscontri.

6. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali la formazione, l'aggiornamento professionale, obbligatorio o facoltativo, formazione continua ed ECM, anche in modalità FAD, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione



dell'orario di lavoro. A tali fini, il dirigente dovrà, con congruo anticipo, programmare, in condivisione con il Direttore SC/Responsabile SSD, la fruizione di tale riserva e successivamente fornire idonea certificazione che attesti lo svolgimento delle attività sopra indicate e la relativa durata.

7. La Fondazione, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 6, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.

8. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli richiesti ai singoli dirigenti, sia necessario un impegno aggiuntivo, la Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo regionali e ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'équipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, c. 2 del CCNL 23/01/2024 Area Sanità, fermo restando che l'esercizio di tali prestazioni è possibile solo dopo aver garantito il debito orario e gli obiettivi prestazionali negoziati.

9. L'orario di lavoro è articolato su cinque giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti.

10. È prevista una flessibilità di 15 minuti sull'orario di entrata; la flessibilità in uscita, nel rispetto delle previsioni contrattuali, è dettata da esigenze organizzative e assistenziali.

11. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

- a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
- b) orario continuato e articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
- c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione mediante predisposizione dei piani di lavoro di cui al comma 5, nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs. n. 66/2003;
- d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;



- e) la previsione di un periodo di riposo consecutivo di undici ore ogni ventiquattro ore (art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003) per consentire il recupero psico-fisico fatto salvo quanto previsto al successivo comma 14;
- f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
- g) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro delle strutture, per i dirigenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica di genitori entrambi dirigenti che effettuano turni e dei dirigenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
- h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA) impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
- i) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per l'assolvimento della funzione genitoriale sia dei dirigenti genitori di figli minori, i quali effettuano entrambi turni, sia delle famiglie monoparentali.

12. La presenza del dirigente sanitario nei servizi ospedalieri della Fondazione nel piano per affrontare le situazioni di emergenza, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia nel rispetto dell'organizzazione del lavoro in caso di équipe pluri-professionali. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. La Fondazione individua i servizi ove la presenza deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.

13. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni dirigente nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

14. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dirigente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In caso di debito orario, le ore rese in meno (di cui deve essere fornita preventiva informazione al Direttore/Responsabile) possono essere compensate entro il mese successivo, diversamente si opera la proporzionale trattenuta economica. Il perdurare di tali situazioni debitorie senza giustificato motivo saranno oggetto di segnalazione in sede di valutazione dell'attività del dirigente e fonte di responsabilità disciplinare.



Per i dirigenti che prestino attività lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attività, debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

15. Ai soli fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al precedente comma 9 (7 ore e 36 minuti).

16. Il dirigente ha diritto a un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche. Al fine di garantire la continuità assistenziale da parte del personale dirigente addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere, l'attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruiti nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

Le previsioni del presente comma si applicano anche nello svolgimento dell'attività libero professionale.

17. In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 517/1999, all'art. 2 commi 1 e 6 e all'art. 4 comma 2, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo concorre, oltre che al raggiungimento degli obiettivi del S.S.N., anche alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del SSN e della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Pertanto, il personale del S.S.R. partecipa alle attività didattiche dei corsi di laurea specialistica e scuole di formazione specialistica del personale sanitario attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie, al fine di ottimizzare le caratteristiche professionalizzanti dei suddetti corsi di studio e di favorire lo sviluppo di ulteriori competenze. L'attività didattica del personale del S.S.R. viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali sulla base della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i..



ART. 9 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA L. 30 DICEMBRE 2018, n. 145 – PERSONALE MEDICO IN SPECIALIZZAZIONE –

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, commi 2, 6 e 9 del CCNL 23/01/2024 Area Sanità (Orario di lavoro dei dirigenti), l'orario di lavoro del personale medico in specializzazione è di 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica ed è articolato su cinque giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 6 ore e 24 minuti. Sono applicabili, coerentemente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e ferme restando le limitazioni di legge in materia, le disposizioni di cui agli artt. 29 (Servizio di guardia), 30 (Servizio di pronta disponibilità), e 31 (Lavoro straordinario) del CCNL 23/01/2024 Area Sanità.
2. Al personale medico in specializzazione non si applica il Titolo VIII (Libera professione intramuraria) a eccezione delle prestazioni di cui all'art. 89, commi da 2 a 6 del CCNL 23/01/2024 Area Sanità.
3. Per gli istituti non espressamente richiamati dall'art 86 del CCNL 23/01/2024 Area Sanità, al personale medico in specializzazione si applicano le disposizioni contrattuali previste per i dirigenti dell'area sanità a tempo pieno a rapporto esclusivo in quanto compatibili.

ART. 10 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO

1. Con riferimento al personale medico e sanitario in convenzione con l'Università degli Studi di Pavia si applica quanto contenuto nella vigente *“Convenzione tra l'Università degli Studi di Pavia e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria”* agli artt. 10 e ss.
2. Considerata l'unitarietà delle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali, il debito orario assistenziale del personale medico e sanitario universitario risulta pari ad almeno il sessanta per cento (60%) dell'orario complessivo previsto per il personale ospedaliero.
3. La coerenza tra l'articolazione dell'orario di lavoro del singolo dirigente e il piano di attività della struttura di afferenza è assicurata dal Direttore/Responsabile della struttura al Direttore del Dipartimento, fermo restando l'obbligo del personale universitario di garantire gli stessi servizi (guardie, pronta disponibilità, presenza festiva, ecc.) del personale ospedaliero.



ART. 11 - ORARIO DI LAVORO DEI DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria permanenza giornaliera in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti e organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e ai programmi annuali fissati in accordo con la Fondazione, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, assenze e congedi, anche l'orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato su cinque giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti, ovvero 4 ore e 34 minuti in caso di personale universitario convenzionato.
2. Anche ai direttori di struttura complessa si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9 c. 8 lettere e) ed f).
3. I direttori di struttura complessa comunicano e documentano preventivamente ai propri Direttori di Dipartimento e alla Direzione Medica di Presidio la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) e i giorni e orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.
4. Ai direttori di struttura complessa non si applicano le disposizioni del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità che prevedono assenze o congedi su base oraria.
5. I dirigenti con incarico di Facente Funzione di Direttore di Struttura Complessa sono soggetti, ai fini dell'orario di lavoro, al rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 12 - ORARIO DI LAVORO ECCEDENTE

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., l'eventuale impegno orario ulteriore prestato in eccesso rispetto alle 38 ore settimanali (comprehensive di quelle dedicate a formazione e aggiornamento professionale), si considera utile al raggiungimento degli obiettivi e programmi di lavoro concordati da realizzare. Esso è definito, per ciascun dirigente, entro un numero di ore definito dal rapporto tra la retribuzione di risultato annuale e un valore divisore pari a 40.



La retribuzione di risultato annuale è calcolata come media pro-capite aziendale delle disponibilità del fondo di cui all'art. 74 del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità nell'anno di competenza, con la sola eccezione delle risorse di cui all'art. 75 comma 3 (a es. risorse INAIL) e di cui all'art. 72, comma 3, secondo periodo (residui del fondo per la retribuzione degli incarichi) del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità. Ai fini del calcolo della già menzionata media si considera il numero dei dirigenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento (Tempo Determinato e Tempo Indeterminato) a rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, con esclusione dei soli dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa.

Al fine di agevolare il calcolo complessivo, si riassume nella seguente formula l'applicazione dell'algoritmo di cui al comma 3 dell'art. 27 del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità:

$$\frac{\text{fondo risultato anno "n" + residui fondo condizioni lavoro anno "n -1" - risorse INAIL anno "n"}}{\text{n° dirigenti x 40}}$$

2. L'eventuale ulteriore impegno orario rispetto a quello definito ai sensi di quanto sopra, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 27 del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità:

- non può essere programmato
- deve risultare dai sistemi di rilevazione della Fondazione
- è soggetto, insieme all'eventuale impegno orario previsto dal comma 1, alla espressa approvazione mensile da parte del Direttore SC/Responsabile SSD previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di approvazione.

3. Tale ulteriore impegno orario sarà recuperato, anche a giornate intere nel numero massimo di due giorni al mese, compatibilmente con le esigenze organizzative. In nessun caso l'eccedenza oraria può dare luogo alla corresponsione di trattamenti economici. In caso di recupero parziale, le ore eccedenti, non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili a ore previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Fanno eccezione i permessi e congedi fruibili a ore disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001.

4. Il recupero avviene nell'anno di riferimento ovvero entro i primi sei mesi dell'anno successivo. Qualora, al termine dei 6 mesi, residuino ulteriori ore da recuperare che non sia



stato possibile fruire per esigenze organizzative, il recupero deve comunque aver luogo entro i successivi 6 mesi.

5. I principi indicati valgono per tutti i dipendenti anche se a rapporto non esclusivo.

ART. 13 - SERVIZIO DI GUARDIA

1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri sono assicurate tenuto conto delle diverse attività di competenza della presente area dirigenziale, mediante:

a) il dipartimento emergenza, eventualmente integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;

b) la guardia di Struttura (ex divisionale) o tra Strutture appartenenti ad aree funzionali omogenee (dipartimentali o ex interdivisionali) e dei servizi speciali di diagnosi e cura.

Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee è previsto solo per aree che insistono sullo stesso presidio; esso deve riferirsi a Strutture/Servizi appartenenti ad aree con particolari affinità cliniche (medica, chirurgica e dei servizi), tenendo conto delle omogenee competenze. Il dirigente non può essere preposto a più servizi di guardia contemporaneamente.

2. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non più di cinque servizi di guardia notturni calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo.

3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi i direttori di struttura complessa, che possono rendersi disponibili a svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente per la copertura del servizio di guardia. I servizi di guardia devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'équipe. Sono, tuttavia, esentati dai turni di guardia i dirigenti per i quali vigono le disposizioni relative alla tutela della maternità e le certificazioni di inabilità a tale servizio da parte del medico competente e altre limitazioni previste dalla legge.

4. Il turno di guardia è organizzato normalmente su dodici ore consecutive nelle fasce orarie 8-20 e 20-8. Turni di durata minore in fascia oraria diurna, comunque non inferiori a sei ore, determinano il riproporzionamento delle remunerazioni di cui al comma 5.

5. La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Fondazione è stabilita:

- in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo;



- in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso.

Tale compenso comprende e assorbe le indennità previste dall'art. 77 (Indennità per servizio notturno e festivo) del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità. Nei casi in cui il servizio di guardia sia svolto al di fuori dell'orario di lavoro di cui all'art. 27 c. 2 del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità alla remunerazione si unisce il recupero dell'orario eccedente.

ART. 14 - SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ

1. La Fondazione, per il tramite della Direzione Medica di Presidio, predispone il piano annuale per affrontare le situazioni di Urgenza Medica della Fondazione (Guardie e Pronte Disponibilità) e lo realizza dopo l'autorizzazione della Direzione Sanitaria e il confronto con le OO.SS. Il servizio di Pronta Disponibilità deve avere finalità di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, realizzare un sistema assistenziale continuo, efficace ed efficiente, affrontare situazioni di urgenza in relazione alla dotazione organica e ai profili organizzativi.
2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la sede del presidio ospedaliero nel più breve tempo possibile.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti in servizio presso Strutture con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali a esclusione dei Direttori di Struttura Complessa - con le eccezioni di cui al comma seguente - nonché i titolari di contratti libero professionali. Sono altresì esentati dai turni di pronta disponibilità i dirigenti per i quali vigono le disposizioni relative alla tutela della maternità e le certificazioni di inabilità a tale servizio da parte del medico competente e altre limitazioni previste dalla legge.
4. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni, ai giorni festivi e al sabato, garantendo il riposo settimanale. Tale servizio può essere sostitutivo e integrativo dei servizi di guardia. Nei servizi di anestesia e nelle strutture di rianimazione e terapia intensiva è prevista esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva è assicurato da tutti i dirigenti, esclusi i direttori di struttura complessa, che possono svolgere tale servizio esclusivamente laddove non vi siano dirigenti in numero sufficiente. Il servizio di pronta disponibilità è assicurato utilizzando solo i Dirigenti della stessa Struttura per la quale il



servizio è istituito, garantendo le necessarie competenze specialistiche. Nei servizi ospedalieri il Dirigente non può essere posto in pronta disponibilità su più sedi della stessa Struttura né su più presidi ospedalieri contemporaneamente.

5. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente, anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario.

6. In caso di chiamata, l'attività è compensata come lavoro straordinario salvo che il dirigente richieda il recupero orario, consentito solo qualora lo stesso abbia assolto integralmente il proprio debito orario avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente.

7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore; può essere articolata in orari di minore durata, comunque non inferiori a quattro ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Sono programmabili, nell'arco di un quadrimestre, non più di 10 servizi di pronta disponibilità calcolati come media mensile nell'arco di tutto il periodo. Non sono programmabili, nel bimestre (mese corrente e mese successivo), più di 12 servizi medi mensili complessivi intesi come somma dei servizi di guardia di cui all'art. 29, c. 2, secondo periodo del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità e servizi di pronta disponibilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 66/2003.

8. La pronta disponibilità dà diritto a una indennità oraria di euro 2,00 lorde, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

9. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità va previsto nella fascia oraria pomeridiana.

10. I turni di PD vanno predisposti mensilmente dal Dirigente Responsabile della Struttura, entro il giorno 20 del mese precedente, e vanno controfirmati dal Dirigente Medico di Presidio. I turni di servizio dovranno riportare i numeri di telefono con le modalità con cui sarà possibile chiamare il dipendente in pronta disponibilità. Quindi il dirigente inserito nei turni PD deve comunicare tempestivamente eventuali nuovi recapiti telefonici anche



temporanei e/o transitori. A tal fine è istituita, a cura dei Responsabili delle Strutture/Dipartimento, una “Agenda Telefonica” da custodire presso il centralino, la Direzione Sanitaria di Presidio e tutte le Strutture di degenza e no. I dati in essa contenuti vanno usati esclusivamente per motivi di servizio correlati allo specifico istituto.

ART. 15 - LAVORO NOTTURNO

1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti a operare su turni a copertura delle ventiquattro ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle ventiquattro ore.
3. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, è garantita al dirigente l'assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell'ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità previste dall'art. 77 c.1 del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.

ART. 16 - LAVORO STRAORDINARIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 c.1 ultimo periodo del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità, le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai dirigenti:
 - a) per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
 - b) in seguito alla chiamata in servizio per pronta disponibilità.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Direttore/Responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalla Fondazione rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.



3. La tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è determinata dall'art. 31 c.3 del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità.

- € 28,72 per lo straordinario diurno;
- € 32,33 per lo straordinario notturno o festivo;
- € 37,14 per lo straordinario notturno-festivo.

ART. 17 - FERIE

1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie retribuito così come previsto dall'art. 32 del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità. Le ferie sono richieste dal dipendente e tempestivamente autorizzate dal diretto responsabile nel sistema di rilevazione presenze/Angolo del Dipendente.

2. Il Direttore/Responsabile della Struttura predispone sistemi di pianificazione delle ferie dei dirigenti, al fine di garantire, sotto la propria responsabilità, la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. A tale scopo viene predisposto il piano ferie entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento. Per i Direttori/Responsabili costituisce specifica responsabilità predisporre ogni anno una programmazione per la fruizione delle ferie del personale afferente e i piani di smaltimento di eventuali ferie degli anni precedenti non godute.

3. Soltanto in caso di indifferibili esigenze di servizio, motivate dal Direttore/Responsabile o personali, che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 32 del vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità. Le ferie sono fruibili soltanto a giornata intera.

5. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.

6. In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al



dirigente è assicurato il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno -15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

7. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate esigenze di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

8. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all'art. 33, comma 1, lett. b) (Assenze giornaliere retribuite). È cura del dirigente informare tempestivamente la Fondazione al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.

9. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporta di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre i termini del primo semestre dell'anno successivo.

ART. 18 - FERIE E RIPOSI SOLIDALI

Ai sensi del vigente art.34 del CCNL Dirigenza Area Sanità 19/12/2019 il dirigente, su base volontaria e ad a titolo gratuito, può cedere le ferie, in tutto o in parte ad altro dirigente di questa Fondazione che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute.

ART. 19 - RIPOSO BIOLOGICO

1. Al personale esposto a rischio radiologico spetta un periodo di riposo biologico pari a 15 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione. Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettivo periodo di esposizione nel corso dell'anno di riferimento computandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni (art. 78 c.5 del CCNL 23/01/2024 Area Sanità). Sono esclusi dal



computo delle assenze i 15 giorni di cui al presente articolo, le ferie e le festività soppresse e il periodo di congedo obbligatorio di maternità.

2. Al personale medico anestesista esposto ai gas anestetici compete un periodo di riposo biologico di 8 giorni consecutivi di calendario da fruirsi entro l'anno solare di riferimento in un'unica soluzione.

ART. 20 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL 23/01/2024 Area Sanità in materia di "Libera professione intramuraria", i volumi di attività libero professionale intramuraria svolti dai dirigenti, anche di Strutture Complesse, in rapporto esclusivo, non possono in alcun caso superare i volumi di attività istituzionale e il loro esercizio è modulato in conformità alle linee di indirizzo regionali vigenti.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART.21 - PRIMA APPLICAZIONE ANNO 2024 IN DEROGA

1. In prima applicazione, le ore eccedenti di cui all'art. 13 vengono considerate per l'anno 2024 con decorrenza dal 01/02/2024.

Nello specifico si procederà a contabilizzare al 31/12/2024 per ogni dirigente, le ore eccedenti di effettivo lavoro, di cui all'art. 13 del presente regolamento, sottoponendole alla valutazione e validazione da parte del Direttore/Responsabile della struttura di afferenza.

2. A decorrere dalla data di formalizzazione con decreto del Direttore Generale, si procederà a regime come da presente Regolamento.

ART.22 – NORMA FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di formalizzazione mediante provvedimento del Direttore Generale e disapplica il Reg. n. 88/2023 approvato con



deliberazione n. 5/C.d.A. 54 DEL 22/06/2023; sarà pubblicato sulla intranet aziendale per garantire la più diffusa conoscenza dei suoi contenuti.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le disposizioni normative e contrattuali vigenti; sarà, inoltre adeguato, nel rispetto di quanto riportato nelle c.d “Regole di Sistema” anno 2025, alle previste indicazioni regionali in materia.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che lo adotta.